Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. **1963**.
Norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. Pag. 4394

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **1964**.
Modificazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume . . . . Pag. 4395

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **1965**.
Proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova . . . . Pag. 4396

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **1966**.
Autorizzazione di un contributo di L. 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso . . . Pag. 4396

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. **1967**.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « Formia » . . . . Pag. 4396

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. **1968**.
Radiazione del Regio rimorchiatore « N. 81 » dal quadro del Regio naviglio . . . . Pag. 4397

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1969**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite della provincia di Messina . . . . Pag. 4397

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1970**.
Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita dei Bianchi della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Napoli . . . . Pag. 4397

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1971**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Alto Basso, in Messina . . . . Pag. 4397

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1972**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Opera pia Immacolata Concezione, in Bitonto (Bari) . . . Pag. 4397

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI.
Concessione della medaglia d'argento al valor civile al corrispondente consolare Angelini Luigi . . . . Pag. 4397

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1937-XV.
Caratteristiche dei contrassegni delle tasse pei veicoli a trazione animale e pei velocipedi di cui all'art. 214 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 19 settembre 1931, n. 1175 . . . . Pag. 4398

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1937-XVI.
Riduzione del contributo dovuto dai datori di lavoro, in esecuzione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, alla Cassa per gli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale. Pag. 4399

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'Africa Italiana:

R. decreto-legge 14 luglio 1937-XVI, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia. Pag. 4399

R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'art. 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1737 . . . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, che reca provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere. . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento della organizzazione alberghiera dell'Africa Orientale Italiana. Pag. 4399

R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero. . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano in Africa Orientale per conto di privati . . . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, che approva la costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica. Pag. 4399

R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, che concede facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana . . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda autonoma statale della strada . . . . Pag. 4399

R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Settentrionale . . . . Pag. 4400

R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario . . . . Pag. 4400

R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione . . . Pag. 4400

R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante il viaggio . . Pag. 4400

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza . . . . . . Pag. 4400

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4400

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 4400

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 4 DICEMBRE 1937-XVI:

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Concorso a 49 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Concorso a 1 posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

Concorso a 1 posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e laureati in ingegneria navale.

Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

Concorso a 12 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Concorso a 120 posti di segretario in prova.

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra ragionieri.

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti costruttori edili.

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica (macchinisti o costruttori).

Concorso a 120 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Concorso a 15 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova.

Concorso a 79 posti di sottocapotecnico in prova.

Concorso a 1 posto di sottocapotecnico in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 200 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Concorso a 350 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Concorso a 100 posti di conduttore in prova.

Concorso per l'ammissione di 500 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso di istruzione da tenersi per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

Concorso a 400 posti di cantoniere in prova.

Concorso a 6 posti di ufficiale macchinista di 3a classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 10 posti di elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 20 posti di fuochista motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 15 posti di marinaio in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

(4049)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. 1963.

Norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443;

Visto il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico del Regio esercito, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, sul decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare completamente e coordinare il servizio ispettivo dal lato tecnico, tecnico-militare, amministrativo e contabile in tutti gli enti militari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ispezioni agli enti territoriali di artiglieria (direzioni, sezioni staccate, stabilimenti e sezioni di stabilimento), agli enti territoriali del genio (uffici lavori, uffici staccati, stabilimenti e sezioni di stabilimento), agli stabilimenti e ai centri automobilistici, alle unità e agli stabilimenti del servizio chimico militare, agli enti territoriali di commissariato (direzioni, sezioni staccate e stabilimenti), agli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, all'istituto chimico farmaceutico militare e ai centri di rifornimento quadrupedi si distinguono in tecniche, di competenza di generali di brigata o di grado corrispondente, e amministrative propriamente dette, da attribuirsi a ispettori centrali del Ministero della guerra o, in difetto, ad altri funzionari civili del gruppo *A*.

Art. 2.

Nelle unità motorizzate e in quelle di carri armati le ispezioni amministrative sono attribuite agli ispettori centrali di zona, ad eccezione di quelle sul materiale del gruppo C che, per la parte amministrativa, spettano, come nei reggimenti di artiglieria di ogni specialità, agli ispettori centrali dei rispettivi servizi o, in difetto, ad altri funzionari civili del gruppo *A* dei servizi stessi, secondo la designazione specifica di cui al successivo articolo 4.

Le ispezioni amministrative agli istituti militari, all'istituto geografico militare, agli stabilimenti militari di pena e all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari sono attribuite agli ispettori centrali o, in difetto, ad altri funzionari civili del gruppo *A* designati dal regolamento.

Art. 3.

Tutti i corpi, istituti e stabilimenti del Regio esercito, sono, inoltre, soggetti ad ispezioni contabili intese ad accertare la regolarità della tenuta dei prescritti registri e documenti contabili e ad assicurare la regolarità e tempestività della resa dei conti.

Le ispezioni contabili sono compiute dai funzionari militari e civili designati dal regolamento.

Art. 4.

Col regolamento saranno stabiliti la designazione specifica ed i compiti degli ispettori militari e civili, nonchè dei funzionari incaricati di compiere ispezioni, fermo restando il principio della responsabilità sancito dall'articolo 81, ultimo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il regolamento per la esecuzione del presente decreto, nonchè del succitato Regio decreto 28 settembre 1934-XII, numero 1635, sarà emanato su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **1964.**

Modificazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1279, relativa all'approvazione del piano regolatore di Fiume;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di chiarire la disposizione di detta legge riguardante le agevolazioni delle tasse di registro ed ipotecarie sui trapassi di immobili compiuti per l'esecuzione di detto piano, al fine di renderne più sicura ed organica l'esecuzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1279, circa il piano regolatore edilizio e di risanamento della Città Vecchia e zone adiacenti della città di Fiume, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di Enti o privati che provvedano alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano regolatore previsto dalla legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1965.

Proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare il termine per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane, termine già fissato dalla legge 20 giugno 1877, n. 3908, e successivamente prorogato dalla legge 27 aprile 1916, n. 884, e dal R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2775.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 193. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1966.

Autorizzazione di un contributo di L. 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di stabilire un concorso a carico dello Stato nella spesa occorrente per la esecuzione delle opere di sistemazione igienico-edilizia della città di Forlì nella zona tra piazza XX Settembre e via Cignani;

Ritenuta altresì la urgente ed assoluta necessità di approvare il piano di sistemazione edilizia nella città di Forlì, della zona in prossimità delle vie Generale Monti ed Alessandro Fortis, quale variante del piano regolatore di detta città, sancito con R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1723;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato un concorso dello Stato di L. 2.000.000 (due milioni) nella spesa occorrente per le opere, dichiarate di pubblica utilità, relative alla sistemazione igienico-edilizia della città di Forlì, nella zona compresa fra piazza XX Settembre-corso Vittorio Emanuele-via Cignani e via Regnoli.

La detta somma sarà prelevata dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1937-1938.

Con apposita convenzione da stipularsi fra lo Stato ed il comune di Forlì saranno stabilite le norme riflettenti la vigilanza sull'esecuzione delle opere e la erogazione della somma suddetta.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'accordo col Ministro per le finanze.

Art. 2.

È approvato, quale variante del piano regolatore sancito con R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1723, il piano di sistemazione igienico-edilizia di detta città per la zona in prossimità delle vie Generale Monti ed Alessandro Fortis.

Un esemplare di tale piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Si intendono estese a tale variante tutte le disposizioni nonchè il termine vigente per il piano regolatore ordinario, giusta la citata legge 17 dicembre 1931, n. 1723.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 194. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1967.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « Formia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Ciclope » ceduto alla Regia marina dall'Amministrazione dell'Africa Italiana è inscritto

nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Formia » a datare dal 27 ottobre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. **1968**.
Radiazione del Regio rimorchiatore « N. 81 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « N. 81 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° ottobre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1969**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite della provincia di Messina.

N. 1969. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 14 Confraternite della provincia di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1970**.
Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita dei Bianchi della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Napoli.

N. 1970. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Reale Arciconfraternita dei Bianchi della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1971**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Alto Basso, in Messina.

N. 1971. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria dell'Alto Basso, con sede in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1972**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Opera pia Immacolata Concezione, in Bitonto (Bari).

N. 1972. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita detta Opera pia Immacolata Concezione, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI.
Concessione della medaglia d'argento al valor civile al corrispondente consolare Angelini Luigi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Udito il parere della Commissione istituita per l'esame delle proposte di ricompensa al valor civile;
Visti i Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168; 29 aprile 1888, n. 5380, e 5 luglio 1934, n. 1161;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al corrispondente consolare Angelini Luigi è conferita la medaglia d'argento al valor civile per il seguente atto coraggioso compiuto nel maggio 1936 in Antonio Pradó (Brasile):
« Adempiva con risoluta coscienza fascista alla sua funzione consolare, accorrendo in luogo ove cittadini italiani erano esposti a mortali violenze e, benchè già fatto segno di una prima scarica di proiettili, vi ritornava disarmato, con piena consapevolezza del pericolo, per aiutare alcuni feriti. Vilmente aggredito, era ferito a sua volta, riportando la frattura e la paralisi permanente del braccio destro ».

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1937-XV.

Caratteristiche dei contrassegni delle tasse pei veicoli a trazione animale e pei velocipedi di cui all'art. 214 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 19 settembre 1931, n. 1175.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito, per l'anno 1938, da una targa in lamierino di alluminio dello spessore di mm. 0,375, di forma rettangolare, con angoli arrotondati della larghezza di mm. 95 e dell'altezza di millimetri 55. La targa porta scritto in rilievo, a destra, l'anno di validità, a sinistra, la sigla della Provincia in conformità alla allegata tabella *A* in vigore per l'individuazione degli autoveicoli.

Nel centro della targa, tra la sigla e l'anno di validità, figura pure in rilievo, in alto, il bollo di autenticazione della targa costituito da un disco circolare del diametro di mm. 20, recante una ruota di veicolo con in mezzo un Fascio Littorio, ed in basso, a sinistra, la cifra della tassa di circolazione e, a destra, il numero progressivo di individuazione del veicolo.

In alto, a destra, sono praticate le fessure per l'applicazione del fermaglio automatico recante sul dritto la sigla O. N. B.

Tali contrassegni sono da L. 6,25, da L. 12,50, da L. 25, da L. 50 e da L. 100.

Art. 2.

Il contrassegno per i velocipedi o macchine od apparecchi ad essi assimilabili è costituito da una targa in lamierino di alluminio, di forma ellittica, dello spessore di mm. 0,40, della larghezza di mm. 128 e dell'altezza massima di mm. 30 nella parte centrale, con ali laterali arrotondate, recante alle estremità delle ali medesime apposite fessure per l'applicazione del fermaglio automatico recante sul dritto la sigla O. N. B.

La targa porta scritto in rilievo, nel centro, l'anno di validità, a destra, una ruota di velocipede del diametro di mm. 13 e la cifra della tassa, a sinistra, la sigla della Provincia in conformità alla allegata tabella *A* e un disco del diametro di mm. 13 entro cui è raffigurato un Fascio Littorio.

I contrassegni per velocipedi od apparecchi ad essi assimilabili sono da L. 5 e da L. 10.

Art. 3.

La forma, le dimensioni, il colore dei caratteri e delle altre indicazioni dei contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Opera nazionale, alla quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale FF. TT. AA. — e presso il Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il prezzo di cessione da parte dell'Opera nazionale alle Provincie è stabilito come appresso:

contrassegni da L. 5 e da L. 10 . . . . L. 0,80 cadauno
» » » 6,25 da L. 12,50 e da L. 25 . . . . . » 1,80 cadauno
» » » 50 e da L. 100 . . . » 2,80 cadauno

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *A*.

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno.

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Milano	MI
Alessandria	AL	Modena	MO
Ancona	AN	Napoli	NA
Aosta	AO	Novara	NO
Aquila	AQ	Nuoro	NU
Arezzo	AR	Padova	PD
Ascoli Piceno	AP	Palermo	PA
Asti	AT	Parma	PR
Avellino	AV	Pavia	PV
Bari	BA	Perugia	PG
Belluno	BL	Pesaro	PS
Benevento	BN	Pescara	PE
Bergamo	BG	Piacenza	PC
Bologna	BO	Pisa	PI
Bolzano	BZ	Pistoia	PT
Brescia	BS	Pola	PL
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Catania	CT	Reggio Emilia	RE
Catanzaro	CZ	Rieti	RI
Chieti	CH	Roma	ROMA
Como	CO	Rovigo	RO
Cosenza	CS	Salerno	SA
Cremona	CR	Sassari	SS
Cuneo	CN	Savona	SV
Enna	EN	Siena	SI
Ferrara	FE	Siracusa	SR
Firenze	FI	Sondrio	SO
Fiume	FM	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Lecce	LE	Trieste	TS
Littoria	LT	Udine	UD
Livorno	LI	Varese	VA
Lucca	LU	Venezia	VE
Macerata	MC	Vercelli	VC
Mantova	MN	Verona	VR
Massa	MS	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT
Messina	ME	Zara	ZA

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1937-XVI.

Riduzione del contributo dovuto dai datori di lavoro, in esecuzione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, alla Cassa per gli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, numero 1374, che stabilisce il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati ed assimilati che siano richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1936, numero 1691, contenente le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto predetto;

Veduti i decreti Ministeriali 15 agosto 1936 e 26 maggio 1937 che hanno determinato l'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro, in esecuzione dei Regi decreti predetti;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ammontare del contributo stesso alle risultanze effettive della gestione della Cassa per la erogazione delle indennità agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Decreta:

L'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei professionisti e artisti, è fissato dal 1° gennaio 1938 nella misura di L. 0,20 per ogni 100 lire della retribuzione da detti datori di lavoro corrisposta ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, ai prestatori d'opera dipendenti, che abbiano la qualifica di impiegati a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o che, per contratto collettivo di lavoro, abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(4183)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 12 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XVI, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia.

(4185)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 5 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'articolo 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

(4186)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 20 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, che reca provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

(4187)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

(4188)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento della organizzazione alberghiera dell'Africa Orientale Italiana.

(4189)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero.

(4190)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano in Africa Orientale per conto di privati.

(4191)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, che approva la costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica.

(4192)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, che concede facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana.

(4193)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

(4194)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presideza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda autonoma statale della strada.

(4195)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Settentrionale.

(4196)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario.

(4197)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

(4198)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 18 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante il viaggio.

(4199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 novembre 1937-XVI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1937-XV, n. 210, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza.

(4184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 239

del 1° dicembre 1937-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,92
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,2320
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,84
Danimarca (Corona)	4,2375
Norvegia (Corona)	4,7690
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	359,55
Portogallo (Scudo)	0,8629
Svezia (Corona)	4,8925
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,525
Id. 3,50 % (1902)	72,45
Id. 3,00 % Lordo	51,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,20
Rendita 5 % (1935)	94,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Con decreto prefettizio 16 novembre c. a. n. 46710, è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta, indetto col precedente decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 48537:

1. Campasso Adelaide, titoli p. 13.298, prove esame p. 42, totale p. 55.298.
2. Quaglia Margherita, titoli p. 3.214, prove esame p. 50, totale p. 53.214.
3. Viaggio Adele, titoli 5.931, prove esame p. 47, totale p. 52.931.
4. Brugnoli Maria, titoli p. 4.291, prove esame p. 47, totale p. 51.291.
5. Gillone Rosina, titoli p. 2.818, prove esame p. 48, totale p. 50.818.
6. De Giorgis Teresa, titoli p. 4.785, prove esame p. 46, totale p. 50.785.
7. Cravero Margherita, titoli 0.937, prove esame p. 49, totale p. 49.937.
8. Cossa Margherita, titoli p. 1.103, prove esame p. 48, titoli p. 49.103.
9. Cora Maria, titoli p. 0.937, prove esame p. 48, totale p. 48.937.
10. Bovio Domenica, titoli p. 0.750, prove esame p. 48, totale p. 48.750.
11. Braida Mercede, titoli p. 0.937, prove esame p. 47, totale p. 47.937.
12. Mondino Rosa, titoli p. 5.893, prove esame p. 40, totale p. 45.893.
13. Villani Maria, titoli p. 5.158, prove esame p. 38, totale p. 43.158.

Il prefetto: FALCETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Con decreto prefettizio 16 novembre c. a. n. 46710, le seguenti levatrici sono state dichiarate vincitrici del concorso indetto col precedente decreto 31 dicembre 1935-XIV, n. 48537, per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. Campasso Adelaide - Ceresole d'Alba.
2. Quaglia Margherita - Piozzo.
3. Viaggio Adele - Consorzio Monforte d'Alba-Roddino.
4. Brugnoli Maria - Limone Piemonte.
5. Gillono Rosina - Monastero Vasco.
6. De Giorgis Teresa - Roccaforte Mondovì.
7. Cravero Margherita - Tarantasca.

(4164) *Il prefetto*: FALCETTI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.